

ATTO N. DD 2800

DEL 04/06/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 164

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO SUINICOLO DI CASCINA SANT'ANNA
COMUNE: RIVA PRESSO CHIERI
PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA RONCO FRATELLI S.S.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E
27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che:

In data 07/08/2020 la Società Agricola Ronco F.lli s.s. - con sede legale in Cascina Sant'Anna n. 38-39 a Riva Presso Chieri (TO) e P. IVA n. 06646060019 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della lr 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "Ampliamento allevamento suinicolo di Cascina Sant'Anna" da realizzarsi nel comune di Riva Presso Chieri (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 17 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto ac) dell'allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. : "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: c) 900 posti per scrofe".

Sempre in data 07/08/2020, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il progetto rientra alla voce 6.6 del Punto 6 "Altre attività" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): "Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: c) 750 posti scrofe".

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle due procedure è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 56582 del 13/08/2020 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura, e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Non essendo pervenute comunicazioni in data 17/09/2020, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio alla procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 64778 del 23/09/2020 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione dei pareri di competenza.

In relazione alle problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali emerse in sede istruttoria durante la prima riunione dell'Organo Tecnico per la VIA estesa anche ad ASL TO 5 (effettuata mediante videoconferenza in data 18/11/2020) e dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, con nota prot. n. 94623 del 15/12/2020, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis, sono state richieste integrazioni alla documentazione fornita in allegato alle istanze presentate in data 07/08/2020 assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse.

La Società proponente in data 12/01/2021 richiedeva una proroga di 180 gg rispetto al termine assegnato di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni. La proroga, ai sensi del comma 5 art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., è stata concessa con nota prot. n. 2505 del 13/01/2021.

In data 09/04/2021 il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

In data 12/05/2021 si è svolta in modalità telematica la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

In data 19/05/2021 si è svolta in forma simultanea e sincrona in modalità telematica la conferenza dei servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006, convocata con nota prot. n. 41127 del 13/04/2021, per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto è stata

coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe il nulla osta rilasciato in data 23/03/2021 dal Comune di Riva presso Chieri per l'immissione di acque meteoriche nel fosso lato strada Comunale di Griboglia.

I titoli edilizi necessari alla realizzazione del progetto saranno gestiti con iter separato da parte del Comune di Riva Presso Chieri.

Anche la concessione al prelievo idrico ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2003 da nuovo pozzo sarà gestita con iter separato dagli uffici competenti della C.M.To.

Il parere dell'ASL TO5 competente per territorio non è un titolo abilitativo ma un parere istruttorio acquisito in sede di conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda l'AIA, e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. L'autorizzazione integrata ambientale verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Riva Presso Chieri.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Rilevato che:

Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale

L'Organo Tecnico per la VIA istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98 ha elaborato la relazione generale sul progetto (*“Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico”*) sulla base dell'istruttoria tecnica condotta; Le risultanze istruttorie fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 07/08/2020, successivamente integrati ed aggiornati dagli elaborati trasmessi in data 12/04/2021, nonché da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria nella seduta del 19/05/2021, al cui verbale si rimanda per i dettagli, e dai pareri giunti da parte dei soggetti facenti parte della conferenza e dei membri dell'Organo tecnico per la VIA conservati agli atti.

La *“Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico”*, parte integrante e sostanziale della presente

Determinazione Dirigenziale (Allegato A), rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e che non risulta necessario integrare il progetto con specifiche condizioni ambientali fatto salvo quanto specificato nella sezione III.

Rilevato inoltre che in sede di conferenza dei servizi decisoria in relazione al progetto non sono stati espressi dissensi da parte dei soggetti interessati.

Ritenuto pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegata alla presente;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

Di esprimere, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 07/08/2020, denominato "*Ampliamento allevamento suinicolo di Cascina Sant'Anna*" da

realizzarsi nel comune di Riva Presso Chieri (TO) presentato dalla Società Agricola Ronco F.lli s.s. - con sede legale in Cascina s. Anna n. 38-39 a Riva Presso Chieri e P. IVA n. 06646060019.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Sezione III dell'Allegato A “*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe il nulla osta rilasciato dal Comune di Riva presso Chieri per l'immissione di acque meteoriche nel fosso lato strada Comunale di Griboglia.

Di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Di stabilire che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Di stabilire che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla sua pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino; Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/06/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano



ALLEGATO A

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO

Progetto:

***“AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO SUINICOLO DI
CASCINA SANT'ANNA”***

Comune: **RIVA PRESSO CHIERI**

*Presentato per la fase di Valutazione
ex Art. 12 Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40
ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: **SOCIETÀ AGRICOLA RONCO FRATELLI S.S.**

SEZIONE I

PROGETTO

Localizzazione e descrizione sintetica del progetto

La Società proponente, ad indirizzo produttivo prevalentemente cerealicolo e zootecnico, ha sede operativa prevalentemente in Comune di Riva Presso Chieri (TO) nei seguenti siti:

- Cascina Sant'Anna – (centro aziendale 1);
- Strada Ronello – (centro aziendale 2);
- Cascina Fortuna – (centro aziendale 3).

Ai tre siti si aggiunge quello ad oggi vuoto di Cascina Bergera (centro aziendale 4) in Comune di Poirino

Il progetto prevede l'ampliamento del complesso zootecnico esistente di Cascina Sant'Anna con la costruzione di cinque nuove porcilaie (Porcilaia parto 1, Porcilaia parto 2, Porcilaia parto 3, Porcilaia gestazione 5, infermeria riformate) in grado di portare la consistenza del sito ad un numero complessivo di 5.000 capi riproduttori, ed una nuova vasca di stoccaggio degli effluenti zootecnici di 13.699 mc di volume utile (consistenza effettiva di 4.985 scofe e 15 verri - peso vivo 901 t).

Il lotto di pertinenza all'interno del quale si svilupperà il progetto ha una superficie complessiva di circa 83.254 mq ed è identificato al Foglio 51 part. 30, 44, 79, 80, 81, 83, 92, 93, 115 della mappa catastale del Comune di Riva Presso Chieri (TO).

Un progetto di ampliamento del sito era già stato oggetto di procedura di VIA, concluso con giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con DGP n. 278 – 19295/2013 del 14/05/2013, ma realizzato solo in parte a causa di un periodo economico non positivo dovuto al crollo del prezzo dei suini (consistenza effettiva di 2.400 scrofe, 960 scrofette, 19 verri – peso vivo 542 t).

Il presente progetto nasce dalla necessità di rivedere le tecniche di gestione aziendale alla luce delle migliori tecniche emerse nel settore negli ultimi anni. In particolare, si è reso necessario rivedere la gestione del reparto di accrescimento delle scrofette, non realizzato presso Cascina Sant'Anna, che viene ora delocalizzato presso Cascina Gariassa (soccida aziendale nel Comune di Pralormo) al fine di ottenere un miglior stato di salute delle primipare con miglioramento della redditività. In aggiunta è stato interamente rivisto il sistema di stabulazione in gestazione, con l'adozione di box di grandi dimensioni con sistemi di autoalimentazione e sistemi di allontanamento frequente dei liquami a Vacuum da adottarsi anche nelle porcilaie esistenti oggetto di ristrutturazione (Gestazione 1, Gestazione 2 e Gestazione 3).

La modifica al progetto riguarda anche il ciclo produttivo. Rispetto al progetto già oggetto di VIA si rinuncia all'accrescimento delle scrofette presso il sito, preferendo l'organizzazione di un allevamento dedicato esclusivamente alla riproduzione delle scrofe. L'accrescimento delle scrofette viene spostato in altri siti: in Cascina Fortuna avviene la quarantena delle scrofette acquistate esternamente; completata la quarantena le scrofette sono spostate presso Cascina Gariassa per

completare l'accrescimento; presso la stessa Cascina Gariassa le scrofette vengono fecondate e svolgono la gestazione.

In prossimità del parto le primipare vengono portate nelle sale parto di Cascina Sant'Anna dove rientrano nelle bande aziendali in sostituzione delle scrofe riformate. Il tasso di riforma annuo è all'incirca del 50%.

I suinetti prodotti, dopo 28 giorni di allattamento, vengono spostati presso siti specializzati di post svezzamento per la fase 7-30kg. Il sito aziendale di Cascina Ronello ospita circa 6000 suinetti in post svezzamento, ma vengono utilizzati anche altri siti esterni in soccida. Il sito aziendale di Cascina Bergera, ad oggi vuoto, sarà dedicato anch'esso al post-svezzamento così da incrementare la disponibilità di posti necessaria con l'ampliamento della scrofaia di Cascina Sant'Anna.

I suinetti, raggiunti i 25-30 kg presso i vari siti, vengono avviati all'ingrasso presso allevamenti in soccida o vengono venduti a terzi. Nessun sito aziendale in capo alla Società proponente svolge attività di ingrasso.

Si prevede un'entrata a regime a fine 2022.

Il mangime, del tipo umido, è autoprodotta e somministrato a partire dal mangimificio aziendale.

SEZIONE II

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Premessa

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 71514 del 13/10/2020 una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- alternative di progetto e motivazioni dalla scelta effettuata,
- progetto (cronoprogramma, gestione transitorio, barriera verde),
- aspetti geologici/geotecnici,
- utilizzo agronomico reflui zootecnici,
- bilancio dell'azoto e fosforo escreti,
- consumi previsti, biosicurezza,
- scarichi, gestione acque meteoriche, approvvigionamento idrico,
- sistemi di raffrescamento e riscaldamento delle stalle,
- valutazione impatto odorigeno,
- rumore,
- viabilità locale

per le quali, a seguito delle integrazioni e degli ulteriori aggiornamenti al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali che si ritengono condivisibili.**

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 07/08/2020, successivamente integrati ed aggiornati dagli elaborati trasmessi in data 12/04/2021, nonché da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria nella seduta del 19/05/2021, al cui verbale si rimanda per i dettagli, e dai pareri giunti da parte dei soggetti facenti parte della conferenza e dei membri dell'Organo tecnico per la VIA conservati agli atti.

Si dà atto che la documentazione è stata presentata con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche dell'opera e del contesto ambientale nel quale si inserisce.

Quadro di riferimento programmatico

Piano regolatore comunale

Non si rilevano incompatibilità di tipo urbanistico. L'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente P.R.G.C. del Comune di Riva Presso Chieri come Area agricola (codice E) disciplinata dall'art. 26 delle NTA.

Risultano rispettate la fascia di rispetto di strada comunale di Griboglia e la fascia di rispetto derivante dalla presenza del metanodotto interrato presente nel sito.

Piani sovraordinati

L'area ricade in zona vulnerabile da nitrati (ZVN).

Non si ravvisano incompatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata quali il PTC2 ed il PPR.

Quadro di riferimento progettuale – ambientale

L'area su cui insiste il centro aziendale, a vocazione prevalentemente agricola con presenza di altri allevamenti e cascine, è posizionata a circa 3 Km a sud del territorio del concentrico del Comune di Riva Presso Chieri e 450 m a sud del tracciato dell'Autostrada Torino – Piacenza. Altri centri abitati limitrofi sono il Comune di Buttigliera d'Asti a nord- est a circa km 9,2, il Comune di Villanova D'Asti a sud- est a circa 3,8 km , ad ovest la Fraz. Marocchi di Santena a circa di 5,8 km ed a sud il Comune di Poirino il cui centro abitato dista circa 3,8 km.

I recettori limitrofi alla zona di oggetto di ampliamento sono la Frazione Tamagnone del Comune di Riva Presso Chieri posto a circa 365 m a nord-ovest, Cascina Bruciata a circa 125 in direzione sud ovest, la casa rurale del conduttore a circa 230 m a nord ovest ed una casa di civile abitazione a circa 360 m a nord ovest.

Il pozzo ad uso potabile più prossimo allo stabilimento (TOP10133) si trova in direzione nord ovest a circa 2,5 Km.

Alternative localizzative e progettuali

Per quanto riguarda le alternative localizzative e progettuali prese in esame si ritengono condivisibili le motivazioni che hanno portato la società proponente alla scelta di ampliamento del sito di Cascina Sant'Anna con l'incremento del ciclo riproduttivo delle sole scrofe in fase riproduttiva che non può essere efficacemente frazionato in più siti.

Aspetti progettuali/gestionali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'allevamento sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati. Ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di eventi accidentali.

In particolare l'istruttoria ha dato evidenza che il progetto è stato redatto in linea con le BAT di settore e con le normative che disciplinano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il benessere animale e la biosicurezza.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva, i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di prevenire e limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto, ponendo particolare attenzione per quanto riguarda all'impatto potenzialmente più percepibile sul territorio, tipico per questo genere di stabilimenti, che è quello odorigeno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato dunque possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Aspetti geologici/geotecnici

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono osservazioni che contrastino il progetto.

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata al PRGC individua l'area oggetto dell'intervento in Classe I di pericolosità geomorfologica che comprende *"le porzioni di territorio, edificate e non, nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Sono comprese in questa classe le aree pianeggianti o a modesta acclività, sufficientemente distanti e sopraelevate rispetto ai corsi d'acqua da non risentire di rischi connessi con la dinamica fluviale degli stessi né con eventuali instabilità delle scarpate naturali che li delimitano, in condizioni geomorfologiche tali da rendere poco probabile l'eventualità di allagamenti di entità significativa connessi con il reticolo idrografico secondario, e caratterizzati da falda acquifera sufficientemente profonda da non interferire in misura significativa con il bulbo di carico delle fondazioni"*.

In sede di richiesta integrazioni si suggeriva in particolare di integrare le indagini svolte in sito con un sondaggio a carotaggio continuo spinto almeno fino a 15 m di profondità in modo da raccogliere qualche campione da sottoporre a test di laboratorio ed in modo da avere uno strumento di taratura delle prove penetrometriche eseguite e si evidenziata inoltre che i parametri geotecnici da adottare nella situazione rimasta decontestualizzata apparivano elevati.

In considerazione degli approfondimenti eseguiti, della nuova caratterizzazione fisico meccanica dei terreni (con adeguamento della parametrizzazione) nonché in considerazione del fatto che le analisi tecniche emerse nella relazione geologico tecnica sono state sottoposte all'attenzione del Progettista incaricato il quale dichiara di prevedere:

- la realizzazione di fondazioni superficiali a trave continua e a larga base atte a contrastare l'insorgere di cedimenti nel tempo di entità da definirsi sulla base dei carichi;
 - un piano di appoggio costituito in misto granulare opportunamente costipato sul quale si realizzerà un getto di calcestruzzo non armato dallo spessore da definirsi in corso di progettazione;
- si ritiene sufficiente l'approfondimento complessivo apportato e si lascia alla valutazione del progettista e del geologo incaricati l'opportunità o meno di eseguire nel prosieguo il sondaggio suggerito o altre indagini geognostiche/geofisiche ritenute più confacenti.

La verifica strutturale e geotecnica ed il dimensionamento delle opere e delle fondazioni nel rispetto del D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" verrà effettuata dello strutturista nella successiva fase di progettazione esecutiva per il rilascio del permesso di costruire quando si avrà l'esatta cognizione dei carichi applicati sul piano d'imposta delle fondazioni.

Si raccomanda di tenere in attenta considerazione le prescrizioni tecniche del geologo incaricato riportate nell'Allegato 16 e di garantire l'ufficiosità della rete idraulica di drenaggio costituita dai fossati, sia in fase di realizzazione degli scavi, sia in fase di esercizio dell'impianto.

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase del progetto trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica di tipo edilizio. Gli eventuali impatti derivanti dalla fase di cantiere, per la quale è prevista comunque l'adozione di specifici presidi e modalità operative/gestionali, sono da considerarsi comunque reversibili e limitati nel tempo.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico in fase di cantiere la relazione previsionale acustica non prevede che venga richiesta autorizzazione in deroga acustica.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo per un volume stimato di 5.963 mc derivanti dagli scavi di fondazione per la realizzazione dei fabbricati e della nuova vasca, esse saranno riutilizzate completamente nel sito di produzione come volume di riporto in regime di sottoprodotto ai sensi dell'art. 21 "Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni" del DPR 120/20217 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" al quale si rimanda per tutti gli adempimenti previsti.

Barriera arboreo arbustiva

Il proponente ha aderito al bando 2019 a valere sull'Operazione 4.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte che sostiene investimenti non produttivi finalizzati all'introduzione, al ripristino o all'ampliamento di formazioni arbustive e arboree, di aree umide e altri elementi atti a favorire la biodiversità e il miglioramento della qualità del paesaggio agrario.

È prevista la realizzazione di 5 tratti di siepi campestri per un'estensione di oltre 3000 m (Tratti 1, 2 e 3 nei pressi dell'azienda, Tratti 4 e 5 lungo Rio del Busso) progettati in linea con le indicazioni tecniche PSR 4.4.1. "*Elementi naturaliformi dell'agroecosistema*" di Regione Piemonte che ha approvato il progetto in data 31/07/2020.

La realizzazione dell'opera è già stata avviata, con previsione di conclusione entro la fine del cantiere, ed è stata data evidenza dell'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate al fine di garantire l'effetto voluto in tempi brevi. Rispetto a quanto depositato agli atti si prende atto che è stato realizzato un tratto aggiuntivo su strada Griboglia fino a Borgata Tamagnone.

Le siepi sono realizzate in parte a fila singola (in affiancamento al percorso del Rio del Busso) ed in parte in fila doppia costituite da specie arboree di varia grandezza e specie arbustive combinate secondo uno schema di impianto sulla fila irregolare. In primo piano è prevista la messa a dimora di specie arboree di prima e seconda grandezza quali frassini e querce mentre in secondo piano è previsto l'impianto di specie arboree di media grandezza quali carpini e aceri. Le specie arboree sono intervallate da specie arbustive autoctone quali viburni, noccioli e cornioli.

La creazione di tali elementi contribuiranno ad aumentare il valore del contesto territoriale contermini, caratterizzato dalla monocoltura del mais intervallata saltuariamente da quella del frumento; in particolare gli elementi naturaliformi previsti nel progetto hanno lo scopo principale di costituire zone di rifugio, alimentazione e riproduzione per la fauna inframmezzate alle coltivazioni, fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, tratti di connessione ecologica, elementi atti a determinare un graduale miglioramento del paesaggio (mediante la schermatura di strutture estranee al territorio agricolo tradizionale), con benefici anche per la riduzione dell'impatto odorigeno dell'allevamento grazie all'effetto barriera lungo le direzioni prevalenti del vento.

Si prende atto dell'impegno del gestore a mantenere le quinte arboree anche oltre il termine minimo vincolato di 10 anni previsto per il finanziamento.

Emissioni in atmosfera

Come già indicato, l'impatto potenzialmente più percepibile che potrebbe derivare dal progetto è quello odorigeno, intrinseco al tipo di attività, ed una gestione non attenta e scrupolosa, in particolari condizioni meteo locali sfavorevoli alla dispersione delle emissioni, potrebbero concorrere a determinare problematiche sul territorio.

La progettazione ha dato evidenza della volontà da parte dell'azienda di applicare in modo preciso e rigoroso tutte le BAT di settore, con particolare attenzione a quelle relative alle emissioni odorigene, individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione e tutte le possibili modalità operative/gestionali, che sono state ulteriormente implementati tenendo debitamente conto di quanto emerso ed evidenziato in sede istruttoria, al fine del contenimento e delle prevenzione di qualsivoglia potenziale molestia olfattiva.

I fattori di stima delle emissioni di ammoniaca sono stati opportunamente giustificati e supportati facendo un confronto tra il “sistema di riferimento” e lo “stato di progetto” attraverso il Software Bat-Tool sviluppato nell’ambito del progetto europeo Life integrato Prepair da parte del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia. Rispetto al “Sistema di Riferimento” le tecniche adottate in azienda consentono un contenimento dell’emissione di ammoniaca pari a circa il 53,2 %.

Si vuole evidenziare in modo particolare la disponibilità dell’azienda a recepire tutto quanto proposto in sede istruttoria al fine di fornire ulteriori maggiori garanzie sulla prevenzione e contenimento delle emissioni odorigene e sulle modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso.

L’istruttoria è stata dunque condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 “L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno” in cui viene evidenziato che *“L’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall’istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall’esercizio dell’attività”*.

Non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fugitive risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L’incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all’incertezza propria del modello matematico utilizzato, porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio.

Rispetto al progetto che ha ottenuto nel 2013 giudizio positivo di VIA, vista l’evoluzione della normativa tecnica di settore e l’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, si ritiene che siano state fornite ulteriori maggiori garanzie sulla prevenzione e contenimento delle emissioni odorigene e sulle modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso:

- Il progressivo miglioramento delle tecniche, con una frazione sempre maggiore del peso vivo stabulato in sistemi a rimozione frequente delle deiezioni e l’adozione di tecniche di alimentazione corrette, consentono un contenimento efficace dell’emissione di ammoniaca dal sito. Nonostante l’importante aumento del peso vivo allevato, i fattori di emissione di ammoniaca stimati dai modelli utilizzati per la situazione in progetto si attestano su valori simili o appena inferiori alla situazione già valutata positivamente durante l’istruttoria di VIA conclusasi nel 2013

	Peso vivo effettivo	Emissioni ammoniaca
VIA 2013	542 t	36,8 t/anno - metodo Net - IPPC
Stato di progetto	901 t	33,6 t/anno - metodo BAT - Tool

- Il proponente ha previsto un *“protocollo di monitoraggio degli odori”*, mediante un cosiddetto *“registro impianto”* in cui, oltre alla registrazione delle operazioni più critiche, è prevista una procedura interna di registrazione delle eventuali segnalazioni locali di odori di cui la ditta stessa dovesse venire a conoscenza. Si ritiene utile e corretta la procedura prevista, unitamente all’installazione fin da subito di una centralina meteo così come confermato dalla ditta, in quanto permetterebbe di fare un’immediata correlazione fra le eventuali segnalazioni e le attività più critiche svolte e di intervenire celermente per risolvere il problema qualora la criticità sia stata ricondotta a una delle attività svolte.
- Il proponente ha poi correttamente dato la propria disponibilità alla partecipazione al Tavolo di Confronto individuato all’Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, qualora attivato dal Comune.
- La previsione di una importante barriera arboreo arbustiva, il cui posizionamento rispetto ai recettori più prossimi è stato valutato sulla base di un attento studio delle condizioni anemologiche della zona, potrà contribuire, unitamente ovviamente ad un’attenta gestione e precisa osservazione delle migliori tecniche disponibili in riferimento alle BAT di settore, al contenimento ulteriore della diffusione di odori.

Si prende atto dell’impegno del gestore di provvedere ad installare la centralina meteo entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA. Per quanto riguarda il corretto posizionamento e per le caratteristiche (parametri misurati, strumentazione e sistema di registrazione dei dati) della stessa, da concordare preventivamente con Arpa Piemonte, si rimanda ai criteri richiamati nei paragrafi 5.2 e 5.3 della parte V - Allegato 1 della DGR 13/2017.

In conclusione, sulla base dell’esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili che adottano in maniera scrupolosa tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti dalle BAT di settore propri di un allevamento moderno di nuova concezione, in associazione agli adeguati interventi di mitigazione a protezione dei recettori più prossimi, non si evidenziano elementi di criticità determinanti che possano comportare fenomeni di emissioni odorigene non compatibili con il territorio.

Rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, per le quali sono adottate tutte le procedure finalizzate alla loro risoluzione, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante nel quale si va ad inserire il progetto, territorio dove non si ha evidenza da parte degli enti di controllo di problematiche, segnalazioni od esposti legate alle propagazione di odori molesti.

Gestione reflui zootecnici

L’azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. *“Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e s.m.i. in cui sono disciplinati il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici.

Le dimensioni degli stocaggi, nonché i terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell’allevamento (stoccaggio a 180

giorni e rispetto dei limiti del carico di azoto in campo).

Il volume di liquami zootecnici prodotti dopo l'ampliamento calcolato dal proponente in relazione alla categoria di capi e alla tipologia di stabulazione, facendo riferimento all'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 10/R in cui viene riportato il quantitativo annuo di effluente prodotto per tonnellata di peso vivo, è pari a 37875 m³.

Sulla base delle valutazioni svolte dal gestore il volume di stoccaggio in progetto, complessivamente pari a 20000 m³ (con franco di 30 cm), è ampiamente sufficiente a garantire 180 giorni di stoccaggio equivalenti a 18678 m³.

La produzione potenziale di azoto calcolata sempre ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 10/R è pari a 91006 kg/anno.

Nella seguente tabella si riportano i dati ricavati dalla comunicazione 10R trasmessa in data 8/1/2021 (Pratica: TO00/PUA/2021/27). Ad oggi i terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sono suddivisi tra 3 diverse UTE che fanno capo alla Società Ronco.

UTE	ZVN (ha)		Fuori ZVN (ha)		Totale (ha)	Ricettività azoto (kg)	Azoto al campo (kg)
	asserv.	conduz.	asserv.	conduz.			
Cascina Fortuna	19,5862	0	0	0	19,59	3329,65	2310
Cascina S.Anna	0	200,2005	0	94,2895	294,49	66092,52	91006
Strada Ronello	16,7965	38,7403	0	37,6950	93,23	22257,56	11880
Totale	36,38	238,94	0	131,98	407,31	91680	105196

E' da ritenersi positivo il fatto che il 90% dei terreni per l'utilizzo agronomico sia in conduzione diretta da parte dello stesso gestore.

Oltre alla ricettività validata da Comunicazione 10/R, il proponente ha attestato la disponibilità di altri terreni in asservimento condotti da terzi (11,3442 ha a Poirino e Santena - 57,2805 ha a Poirino e Villanova d'Asti). Il proponente ha inoltre dichiarato che i terreni a Santena già inseriti a fascicolo hanno una superficie di 14,1977 ha, maggiore di quella riportata erroneamente in comunicazione.

Complessivamente risulta un'ulteriore ricettività per 14 333 kg di azoto portando così la ricettività complessiva a 106.012 kg di azoto, sufficiente rispetto all'azoto al campo prodotto a seguito dell'ampliamento. Fatta salva la necessità di provvedere all'aggiornamento della Comunicazione 10/R prima dell'attivazione delle nuove stalle, il proponente ha dato evidenza di una sufficiente ricettività rispetto all'azoto al campo prodotto.

Come precisato dal Regolamento 10/R, le verifiche sulla corretta gestione degli effluenti zootecnici deve essere riferita alla singola UTE. Il proponente dovrà quindi rivedere l'assegnazione dei terreni per l'utilizzo agronomico alle singole UTE al fine di garantire la ricettività necessaria e sufficiente per ciascuna UTE.

È stata inoltre verificata la rispondenza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di

attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) ovvero *“In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell’utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio”* al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo:

- I terreni in Arignano e Buttigliera d’Asti vengono liquamati a partire dal sito di Cascina Ronello;
- I terreni di Riva presso Chieri, Dusino San Michele, Poirino, San Paolo Solbrito, Santena, Valfenera e Villanova d’Asti vengono liquamati a partire dal sito di Cascina Sant’Anna e in minima parte da Cascina Fortuna. Tutti i terreni di Riva presso Chieri (circa 159 ettari) e circa 70 ettari del Comune di Villanova sono serviti tramite il sistema ombelicale di distribuzione dei liquami;
- I terreni di Pralormo sono distanti oltre 15 km dal sito di Cascina Sant’Anna, ma nel corso del 2019, in seguito all’incremento di capi, il proponente ha acquisito in comodato una vasca di stoccaggio esterna in capo al sito di allevamento suinicolo di Cascina Gariassa s.s. in Reg. Cavallo a Pralormo. La Scrivente effettua il trasporto dei liquami da Cascina Sant’Anna a Cascina Gariassa dove vengono stoccati sino alla distribuzione in campo. Tutti i terreni di Pralormo in conduzione vengono liquamati con sistema ombelicale a partire dalla vasca di Cascina Gariassa.

Il proponente ha aderito dal 2016 alla Misura 10.1.5 del PSR Regione Piemonte adottando volontariamente l’interramento immediato dei liquami su circa 290 ha aziendali condotti, pari a oltre il 60% della superficie agronomica aziendale. In aggiunta l’azienda si è dotata di un sistema di distribuzione ombelicale, combinato ad un sistema di distribuzione immediato con il quale effettua l’uso agronomico dei liquami su circa 229 ettari adiacenti l’azienda. Anche il sito di Cascina Gariassa a Pralormo, ad oggi vuote, è dotato di un sistema di distribuzione ombelicale.

Il proponente aderisce in aggiunta alle pratiche di minima lavorazione dei suoli sul PSR 10.1.3 su circa 400 ha aziendali, finalizzate alla conservazione della sostanza organica nei suoli e si è dotata di mezzi che consentono la distribuzione interrata a solco dei liquami in strisce nell’ambito di lavorazioni conservative. L’attrezzatura è servita dal sistema ombelicale così da ridurre il compattamento del terreno e minimizzare i viaggi di carico del carrobotte

Gestione acque meteoriche e scarichi - Comparto Acque superficiali e sotterranee

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione delle acque superficiali ed anche in merito alle acque sotterranee sussistono adeguate condizioni di sicurezza per le falde acquifere contro eventuali fenomeni di inquinamento essendo state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione delle matrici, sia in fase di cantiere che di esercizio. Anche la gestione dei reflui zootecnici appare corretta nel rispetto dei limiti del carico di azoto in campo.

Gli scarichi domestici originantesi dall’insediamento sono collettati in pubblica fognatura.

Per le acque derivanti dalla disinfezione e lavaggio dei mezzi in ingresso all’impianto è prevista la raccolta in un apposita pozzetto a tenuta. La piazzola sarà dotata di griglie per cui è prevista la

realizzazione di chiusure metalliche, rimovibili al momento dell'utilizzo del sistema. Non è prevista l'attivazione di uno scarico industriale ma il periodico allontanamento delle stesse da parte di ditta autorizzata in regime di rifiuto.

In merito alla gestione delle acque meteoriche proposta, si prende atto che la Società dichiara che non si configurano nell'insediamento "superfici scolanti" così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)"; le acque meteoriche ricadenti sul sito verranno immesse in due punti di scarico in acque superficiali senza nessuna tipologia di raccolta o trattamento.

Per ciò che riguarda il punto di scarico posto a nord dell'insediamento, il Comune di Riva Presso Chieri in data 23/03/2021 ha rilasciato il nulla osta per l'immissione di dette acque in fosso lato strada Comunale di Griboglia evidenziando che resta inteso, ai sensi dell'art. 96 del Regolamento edilizio comunale, che se tale recapito si rilevasse non opportuno per il deflusso delle acque bianche l'azienda dovrà mettere in atto i necessari provvedimenti per non creare danni alla strada comunale e/o alla proprietà limitrofe.

Per il recapito sul lato sud, l'Azienda dichiara che trattasi di fosso di scolo non gestito da Ente o Gestore e che la manutenzione è in capo ai frontisti.

Si rammenta quanto già indicato in precedenza ovvero che dovrà essere garantire l'ufficiosità della rete idraulica di drenaggio costituita dai fossati, sia in fase di realizzazione degli scavi, sia in fase di esercizio dell'impianto.

In merito alla gestione delle aree impermeabilizzate si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel "disciplinare" di cui al Regolamento Regionale n. 1/R/2006 finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche per la cui gestione verranno impartite ulteriori specifiche prescrizioni per la corretta e puntuale pulizia e manutenzione delle aree esterne, con particolare attenzione alle aree pavimentate che saranno oggetto di transito mezzi per il carico e scarico animali o per le operazioni di carico dei carbotte per lo spandimento dei liquami. In occasione di tale attività l'impresa dovrà procedere ad immediata spazzatura e pulizia dei piazzali per scongiurare il dilavamento delle superfici ed il trasporto di inquinanti su suolo o in acque superficiali.

Tale modalità di gestione appare in linea con quanto proposto per altri allevamenti esistenti sul territorio

Approvvigionamento idrico

Si prende atto che il pozzo aziendale da una prima analisi non ha possibilità di essere ricondizionato e che pertanto occorre avviare ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2003 l'iter per la realizzazione di un nuovo pozzo d uso zootecnico. Nel periodo transitorio la fornitura, per la quale SMAT ha rilasciato apposito preventivo, avverrà da acquedotto dal punto di allacciamento già presente.

Acustica

L'area oggetto dell'intervento si colloca in classe III (aree di tipo misto) del piano di zonizzazione acustica comunale.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non sono in generale emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento.

Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa che per quella di cantiere per la quale non è necessario provvedere a richiedere Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Traffico e viabilità

Per i mezzi in ingresso o uscita dall'allevamento per la fase di cantiere e per la fase operativa il proponente prevede l'utilizzo della Strada Comunale delle Moglie così da evitare ai mezzi pesanti l'attraversamento di Frazione Tamagnone, caratterizzata dalla presenza di una curva a 90° che renderebbe difficoltoso il passaggio di mezzi di certe dimensioni, e l'attraversamento del centro storico di Riva presso Chieri avendo comunque al contempo un collegamento rapido con la SP 10.

Si concorda che il percorso individuato, con l'utilizzo di Strada delle Moglie che ha una larghezza della carreggiata superiore rispetto alle altre strade della zona, appare al punto di vista della tutela e della salvaguardia della sicurezza stradale la soluzione più favorevole.

Vi è da evidenziare che una viabilità di accesso di ridotte dimensioni rappresenta per gli allevamenti una condizione estremamente diffusa sul territorio dovendo lo stabilimento, per propria natura, svilupparsi in ambito prevalentemente di tipo agricolo.

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche ed operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione nonché di situazioni anomale in termini di biosicurezza.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni e degli aggiornamenti richiesti nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali per le quali sono state definite soluzioni progettuali e gestionali che si ritengono condivisibili;
- il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati; sono stati individuati tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto ponendo particolare attenzione per quanto riguarda all'impatto potenzialmente più percepibile sul territorio, tipico per questo genere di stabilimenti, che è quello odorigeno;

- rispetto al progetto che ha ottenuto nel 2013 giudizio positivo di VIA si ritiene che siano state fornite ulteriori maggiori garanzie sulla prevenzione e contenimento delle emissioni odorigene e sulle modalità di risoluzione di eventuali problematiche in tal senso;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali e che sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è stato possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrate dalle condizioni che verranno ulteriormente individuate in sede di rilascio dell'AIA e del permesso di costruire. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- non risulta necessario integrare il progetto con specifiche condizioni ambientali fatto salvo quanto specificato nella seguente Sezione III.

SEZIONE III

A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Premessa

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *"il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".*

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

- 1) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria interdisciplinare di VIA e di AIA, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: (contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

B) Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata per ogni capannone l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.